

## **Camera dei deputati**

XIX Legislatura - Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX  
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

### **Memoria con osservazioni e proposte**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE  
(Atto del Governo 109)

**Roma, 13 febbraio 2024**

## **PREMESSA**

UniRai - Figec Cisl intendono innanzitutto, ringraziare sentitamente i Presidenti e tutti gli Onorevoli Deputati della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione e IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera Commissioni per aver invitato la nostra organizzazione sindacale di recente costituzione nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 109 in materia di servizi di media audiovisivi, consentendoci così di poter fornire il nostro contributo al dibattito sullo schema di decreto legislativo in oggetto, al fine di poter rappresentare alcuni nostri spunti e riflessioni.

UniRai - Liberi Giornalisti Rai, di cui è segretario Francesco Palese, è un nuovo sindacato in Rai con sede a Roma. Si tratta di una nuova realtà associativa, nata due mesi fa e aperta a tutti i giornalisti della Rai, libera da ogni pregiudizio ideologico, lontana dalla propaganda politica e saldamente ancorata ai valori costituzionali.

UniRai è un Dipartimento autonomo della Figec - Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, di cui è segretario Carlo Parisi, formazione sociale senza scopo di lucro con sede a Roma, che è un nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell'informazione, della comunicazione, dei media, dell'editoria, dell'arte e della cultura, presentato nella Sala Zuccari del Senato il 28 luglio 2022. La Figec è a sua volta federata alla Cisl con sede in Roma, di cui è segretario Francesco Cavallaro, primo sindacato autonomo italiano e quarto in assoluto con 1 milione e 400 mila iscritti. La Cisl è firmataria dell'Accordo Aran per la regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale profili informazione ("giornalista pubblico") ed è presente al Cnel e nel Comitato di indirizzo e vigilanza dell'Inps. Il 15 febbraio 2023 è stato firmato il contratto collettivo nazionale Uspi-Figec Cisl per il lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e online e nazionale no profit. La Figec-Cisl è stata ammessa - nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione e delle querele temerarie anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione - ad una audizione presso la 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato della Repubblica che si è svolta l'11 luglio 2023 al termine della quale è stata consegnata una lunga memoria scritta in tema di riforma della diffamazione a mezzo stampa e delle liti temerarie.

Si è così interrotta dopo 115 anni l'esclusiva egemonia della F.N.S.I. - Federazione nazionale della Stampa Italiana - con sede a Roma che dal 1908 era stato ininterrottamente il Sindacato unico della categoria giornalistica in Italia.

\*\*\*\*\*

## Preambolo introduttivo

Con l'atto n. 109 - recante lo schema di decreto legislativo derivante dalla delega contenuta nell'art. 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) - il Governo Meloni ha sottoposto al parere del Parlamento una serie di modifiche al decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre 2021 (c.d. TUSMA), emanato durante il Governo Draghi, che aveva abrogato il decreto legislativo n. 177 del 2005 (c.d. legge Gasparri o "Testo Unico della radiotelevisione"), varato durante il Governo Berlusconi e relativo alla disciplina del settore dei servizi media audiovisivi.

Il decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre 2021, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 10 dicembre 2021 ed è entrato in vigore nel giorno di Natale, cioè il 25 dicembre 2021.

Più precisamente, in relazione alla delega di cui al citato art. 3, il Governo si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, di emanare decreti legislativi correttivi di quello emanato nel 2021 entro i successivi 24 mesi.

Peraltro, in questa circostanza si versa nell'ipotesi del c.d. scorrimento (art. 31, comma 3, terzo periodo, della predetta legge n. 234), in virtù del quale - essendo lo schema di decreto legislativo stato trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti il 22 dicembre 2023 (vale a dire in un periodo uguale o inferiore ai tre mesi dalla scadenza della delega) - il termine per il relativo esercizio è prorogato di tre mesi. **La scadenza è - pertanto - fissata ora al 24 marzo 2024.**

Come è noto, lo Schema di decreto A.G. 109 è destinato a modificare una delle norme cardine del settore televisivo, il Decreto Legislativo n. 208 dell'8 novembre 2021 ("TUSMA"), e per questo motivo ci sembra quanto mai opportuno aver dato la possibilità anche ai giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo di poter presentare un proprio contributo su una normativa finalizzata a regolare il settore nei prossimi anni.

L'insieme del provvedimento, che si inquadra nel contesto della normativa inerente le comunicazioni digitali, riguarda soprattutto i soggetti fornitori di servizi di media audiovisivi rientranti in larga parte sotto altre competenze.

Pertanto, Unirai-Figec Cisl - anche per il ristretto lasso di tempo avuto a disposizione - potrà fornire il suo parere solo sugli aspetti che in qualche modo coinvolgono o possono coinvolgere i giornalisti del servizio pubblico radio televisivo e i cittadini utenti, che hanno pieno diritto alla libertà di pensiero e di espressione, compresa la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza

riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo a loro scelta.

Facciamo quindi nostre le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui: *“L'autenticità dell'informazione è affidata dalle leggi alla professionalità e deontologia di ciascun giornalista. Sarebbe fuorviante e contraddittorio con le stesse disposizioni costituzionali immaginare che organismi terzi possano ricevere incarico di certificatori della liceità dei flussi informativi”*.

Occorre, infatti, tenere sempre ben presente che non si possono violare, né calpestare le disposizioni in vigore in Italia, in Europa e nel resto del mondo a tutela della libertà di manifestazione del pensiero *“con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*, previste attualmente da una lunga serie di norme a livello interno e internazionale.

Intendiamo quindi richiamarci al pieno rispetto degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione italiana, degli artt. 18 e 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 e il 19 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, poi ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978, nonché dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 10 della CEDU - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Di conseguenza appare improcrastinabile una normativa valida anche a livello internazionale che eviti improvvisi, emblematici ed inaccettabili bavagli alla libertà di informazione, nonché immotivati oscuramenti totali e senza appello di canali e di migliaia di video - per di più senza alcuna possibilità di appello e senza neppure una distinzione tra i diversi video - perché altrimenti si rischierebbe una deriva antidemocratica delle grandi piattaforme web che di fatto sono in grado, senza alcuna possibilità di contraddittorio o confronto, di limitare in maniera pesante la libertà di pensiero e di espressione, oscurando punti di vista e voci "sgradite".

E', invece, necessario che il Parlamento fissi i criteri e le policy di accesso e/o esclusione adottate dai gestori delle piattaforme Web, criteri che devono essere trasparenti e che non possono prescindere dalla tutela dell'informazione professionale di qualità nel rispetto della legge sulla stampa (n. 8 del 1948) e di quella istitutiva dell'Ordine dei giornalisti (n. 69 del 3 febbraio 1963).

### **Preambolo del provvedimento A.G. 109**

UniRai - Figeo Cital ritengono che quanto contenuto nella 1<sup>a</sup> riga dopo la frase "IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" vada integrato con l'inserimento del riferimento anche agli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione italiana, agli artt. 18, primo comma, e 19, secondo e terzo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 e il 19 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, poi ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978, nonché

all'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 10 della CEDU - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Infatti, queste norme sostanziali non risultano, stranamente, citate neppure nel preambolo del decreto legislativo n. 208 del 2021 oggi in vigore, pur essendo trasfuse nel nuovo art. 4, primo comma, lettere a), b), c, d), dell'A.G. 109 e pur essendo tuttora presenti anche nel citato decreto legislativo n. 208/2021.

Pertanto nel Preambolo del nuovo provvedimento A.G. 109 dopo: "IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" si propone di sostituire così il testo: "Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione" integrandolo con: "*Visti gli articoli 2, 3, 21, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*". E si propone poi di aggiungere subito dopo nell'ordine: "*Visti gli artt. 18, primo comma, e 19, secondo e terzo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 e il 19 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, poi ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978*"; e a seguire: "*Visto l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*"; "*Visto l'art. 10 della CEDU - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*"; "*Vista la direttiva (UE) 2018/1808 .....*".

### **Esame del provvedimento A.G. 109 nel merito**

**Il nuovo art. 1, comma 4, modifica l'articolo 4 del d.lgs. 208/2021**, recante i "*principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale*". In particolare, il comma 1 è riformulato con l'inserimento di una suddivisione della disposizione per punti, dalla lettera a) alla lettera g) al fine di agevolare la lettura delle casistiche riportate all'interno di una norma di fondamentale importanza, come anticipato prima, che riafferma il concetto di pluralismo nell'informazione tuttora presente nella legge n. 69 del 3 febbraio 1963 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti e richiama espressamente, come anticipato prima, quanto è già contenuto negli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, negli artt. 18, primo comma, e 19, secondo e terzo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 e il 19 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, poi ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978, nonché nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 10 della CEDU - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo".

Vi si legge, infatti, che:

*«1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:*

*a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;*

*b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;*

*c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;*

d) *contrasto alle strategie di disinformazione;*  
e) *tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;*  
f) *apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;*  
g) *salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali".*

**Va, tuttavia, sottolineato che le disposizioni di cui alle lettere da a) a g), che si condividono pienamente, appaiono, però, in aperto e insanabile contrasto con quanto statuito nel decreto legislativo n. 188, emanato sempre lo stesso giorno 8 novembre 2021 e tuttora vigente, che porta la firma del ministro della Giustizia Marta Cartabia del governo Draghi, recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", entrato in vigore il 14 dicembre 2021, dopo la sua pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, che era stato approvato dal Parlamento per recepire a distanza di 5 anni la direttiva europea n. 343 del 2016 sul rafforzamento della presunzione di non colpevolezza delle persone indagate.**

Difatti, nonostante la contraria presa di posizione da parte dell'Ordine nazionale dei giornalisti e di autorevoli giuristi, magistrati e costituzionalisti, il decreto Cartabia n. 188 del 2021 ha del tutto inaspettatamente ristretto in modo drastico ristretto la libertà di stampa nel nostro Paese e il diritto dei cittadini e degli utenti radiotelevisivi e online ad avere un'informazione completa, corretta, obiettiva, leale e imparziale, perché, invece, ha di fatto gravemente imbavagliato da più di due anni i cronisti giudiziari e di cronaca "nera", impedendo così illegittimamente del tutto la puntuale diffusione delle notizie.

Paradossalmente il decreto 188 del 2021 è nei fatti l'esatto contrario di quanto affermò l'11 dicembre 2019 la stessa professoressa Marta Cartabia (successivamente ministra della Giustizia) nella conferenza stampa subito dopo la sua elezione a presidente della Corte Costituzionale (prima donna nella storia) quando disse che : *"il ruolo dei giornalisti e degli operatori dell'informazione è sempre stato importantissimo - ma in questi tempi lo è ancora di più"* e che oggi è fondamentale avere *"un'informazione corretta, completa, trasparente, integra, genuina, autentica, in una parola professionale, tenendo ben distinti i fatti dalle opinioni"*.

Unirai/Figec-Cisal auspicano quindi che il delicato problema giuridico venga al più presto riesaminato dalle Camere con equilibrio, equità e buon senso e risolto positivamente.

Tornando al **nuovo art. 1, comma 4**, del nuovo decreto legislativo in fase di approvazione alla Camera (AG 109) si segnala che vi è stata aggiunta meritoriamente tra i principi elencati la **lettera g)** al fine di contrastare l'attuale tendenza di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione e, quindi, di mantenere viva la memoria del passato e della cultura storica per i giovani e le future generazioni.

### **Rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici.**

**L'articolo 1, comma 23, del A.G. 109 modifica il secondo comma dell'articolo 35 del d.lgs. 208/2021**, recante disposizioni in materia di rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio. In particolare, si individua compiutamente il titolare che ha diritto a chiedere la rettifica di determinati contenuti, e cioè colui il quale subisce la diffusione di proprie immagini o l'attribuzione di atti, pensieri o dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Rispetto al precedente testo del decreto 208/2021 che parlava genericamente di "*trasmissioni*" il nuovo testo, che rafforza i motivi della **rettifica**, prevede, invece, che: «Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali **dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari** a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.».

La formulazione della norma proposta di norma presenta di per sé molte criticità poiché i concetti di "*diffusione di immagini contrari a verità*" e di "*attribuzione di pensieri contrari a verità*" appaiono estremamente generici e fumosi. In particolare, la mera "diffusione di immagini" non potrebbe peraltro essere oggetto di valutazione di veridicità, né di rettifiche. L'ingiustificata e illegittima diffusione di immagini di soggetti individuabili rileverebbe invece al differente fine della tutela dei dati personali.

**UniRai-Figec Cisl ritengono tuttavia inopportune queste modifiche all'interno del testo A.G. 109 perché al momento appaiono solo parziali e non esaustive di una materia molto delicata e complessa su cui sta già lavorando da circa un anno e mezzo la Commissione Giustizia del Senato nell'ambito dell'esame di cinque disegni di legge in tema di riforma della diffamazione e delle liti o querele temerarie dove il tema della rettifica viene affrontato a 360°. Da ultimo la Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge S. 466 primo firmatario il senatore Balboni rispetto al quale sono stati già presentati emendamenti che occupano circa 75 pagine.**

Ad esempio, dovrebbe essere introdotto un meccanismo in base al quale l'avvenuta pubblicazione, effettuata nei termini di legge, costituisca un'esimente per il giornalista autore dell'articolo o servizio ritenuto diffamatorio e il direttore, rendendo non più punibile il reato. Inoltre, l'avvenuta rettifica dovrebbe avere effetti anche ai fini di una riduzione nella quantificazione dell'eventuale risarcimento del danno reclamato dal querelante.

Inoltre, prima di presentare querela per diffamazione o iniziare una causa di diffamazione dovrebbe essere obbligatoria una richiesta di rettifica da esercitare entro tempi brevi rispetto all'articolo ritenuto diffamatorio con possibilità di replica e di controreplica .

Un'ulteriore problematica che si evidenzia, è quella relativa alla rettifica che, se fosse risolutiva in caso di fatti falsi, non sarebbe comunque applicabile alla diffamazione che riguardi opinioni critiche per eventuale incontinenza verbale, che non può essere rettificata. Dunque, si creerebbe una disparità di trattamento fra chi ha mal esercitato il diritto di cronaca e chi ha mosso una critica ma con un linguaggio illegittimo, che non potrebbe beneficiare della causa di non punibilità derivante dalla pubblicazione della rettifica.

Peraltro, la rimozione degli errori commessi dovrebbe comportare un coinvolgimento (onere) diretto della parte che si ritiene danneggiata. Il danneggiato, come condizione di procedibilità, sia civile sia penale, dovrebbe sempre richiedere la correzione/rettifica della notizia incompleta/sbagliata, indicando fatti e circostanze controversi e non invece apodittici e generici contrattacchi o contumelie di ritorno. La rettifica, così circostanziata, dovrebbe essere pubblicata tempestivamente in forme equipollenti. La pubblicazione della rettifica nelle forme di legge dovrebbe escludere la procedibilità del reato, ed essere adeguatamente valutata dal giudice civile nei casi di contenzioso di danno. L'inquadramento colposo della fattispecie consentirebbe di superare l'ostacolo, ad oggi invalicabile, della assicurabilità del rischio professionale, del tutto esclusa nelle ipotesi dolose per evidenti motivi (non ci si può assicurare per l'omicidio volontario, ma solo contro quello colposo, vedi la Rc per la circolazione stradale)".

In alternativa al testo proposto nell'A.G. 109 si propone eventualmente almeno di armonizzare la disposizione in esame con quella di cui all'art. 28 della Direttiva AVMS. Ciò al fine di garantire uniformità dell'ambito di applicazione ed evitare possibili sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali, sovrapposizioni che si verrebbero a creare nel caso in cui si considerasse presupposto della rettifica la mera "diffusione di immagini". Tale ipotesi, infatti, non può essere oggetto di valutazione di veridicità, né di rettifiche. L'ingiustificata e illegittima diffusione di immagini di soggetti individuabili rileva invece al differente fine della tutela dei dati personali. La modifica in esame appare necessaria, in quanto consentirebbe di evitare una sovrapposizione di competenze e, un eventuale contrasto di decisioni, tra l'Agcom e l'Autorità Garante per la privacy.

Con il **comma 24, che modifica l'articolo 36, primo comma, del d.lgs. 208/2021**, si propone la soppressione del riferimento alle emittenti televisive perché ritenuto obsoleto.

In tema di nomina dei membri dell'organo amministrativo, **il comma 17 dell'articolo 63** contiene probabilmente un refuso perché sembrerebbe ampliare, rispetto alla disciplina previgente, i requisiti per l'accesso alla candidatura per l'elezione del componente del Consiglio di amministrazione della RAI espresso dall'assemblea dei dipendenti: mentre il previgente articolo 49, comma 6-ter, lettera b), TUSMAR richiama i soli requisiti previsti dal comma 4, il nuovo articolo 63, al comma 17, prevede che debbano essere soddisfatti i requisiti fissati dal comma 4 al comma 15. Probabilmente, invece, restano comunque richiamati i requisiti validi per tutti gli altri consiglieri, previsti dal comma 10.

Infine, per quanto riguarda **gli importi delle sanzioni indicati nell'art. 67** si invita ad una loro attenta rimeditazione perché appaiono irragionevoli e sproporzionate rispetto alle altre esistenti e alla giurisprudenza della CEDU, per portarle al livello di quelle per la violazione di norme a tutela di diritti fondamentali, come la protezione dei minori.

**Infine, restando sempre in tema di pluralismo, correttezza e garanzie per i cittadini, per gli utenti e per i giornalisti, ci permettiamo due segnalazioni extra rispetto al testo A.G. 109 in discussione, ma che mettiamo comunque all'attenzione del Parlamento.**

**Si tratta della proposta di inserimento nel testo A.G. 109 all'esame della Camera di due nuove norme finalizzate all'introduzione del reato di «ostacolo alla professione giornalistica» e alla riattivazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive.**

### **1) Introduzione del reato di «ostacolo alla professione giornalistica».**

Sarebbe opportuno che il Parlamento provvedesse al più presto ad istituire il reato di «ostacolo alla professione giornalistica» perché nei nostri codici non vi è un reato che tuteli espressamente la libertà di espressione giornalistica. Promotrice dell'iniziativa è stata anni fa l'invitata speciale del TG1 RAI Maria Grazia Mazzola dopo avere subito un'aggressione mafiosa a Bari. La proposta è stata poi messa a punto da "Ossigeno per l'Informazione" con l'avallo dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, ente pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, che l'ha fatta propria nel 2021.

Ecco il testo di poche righe che UniRai- Figeo Cisl intendono qui riproporre: «*Chiunque, per limitare o impedire la ricerca, la raccolta, la ricezione, l'elaborazione, il controllo, la pubblicazione o la diffusione di informazioni, opinioni o idee di interesse pubblico, utilizza violenza, minaccia o frode in danno di soggetti esercenti l'attività giornalistica, è punito con la reclusione da due a sei anni*».

La proposta si radica e trae origine non solo dalla libertà di stampa tutelata dall'articolo 21 della Carta repubblicana, ma anche dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dall'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976 e reso esecutivo in Italia con la legge n. 881 del 25 ottobre 1977. Ed è frutto di un gruppo di lavoro costituito da numerose associazioni giornalistiche della capitale con il contributo di autorevoli giornalisti, giuristi, costituzionalisti, magistrati e penalisti.

In pratica si chiede alle Camere di varare una norma incriminatrice in grado di offrire una protezione complessiva a livello penale per garantire le condizioni per svolgere una professione ad alto contenuto sociale e democratico e tutelare in questo modo l'attività e la libertà giornalistica, proteggendole con sanzioni penali adeguate e con la prospettiva dell'arresto obbligatorio, da ogni forma di violenza e minaccia finalizzate a limitare o impedire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 21 della Costituzione.

Soccorre inoltre una risalente, attuale e costante giurisprudenza costituzionale riguardo alla funzione della attività giornalistica. Ex multis: *«I grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse»* (sentenza Corte costituzionale, 30 maggio 1977 n. 94).

Per avere un'idea delle intimidazioni basta scorrere i rapporti trimestrali curati dall'Associazione "Ossigeno per l'informazione". Di continuo, purtroppo, gravi episodi di cronaca (come l'incendio a Monterotondo nella notte del 27 febbraio 2022 dell'auto della giornalista del Tg1 Cinzia Fiorato) ripropongono alla ribalta il delicatissimo tema delle minacce estese sul territorio nazionale e forti condizionamenti alle inchieste delle colleghe e dei colleghi e in particolare di inviati e cronisti. Ma ad essere colpiti sono anche i giornalisti più fragili, senza garanzie, freelance e collaboratori, considerata la particolare situazione nella quale versa oggi, purtroppo, la professione.

I dati sulle pressioni indebite e illegittime, le intimidazioni, le minacce, le violenze, gli abusi del diritto ai danni del lavoro libero dei giornalisti sono in continua crescita, sia in termini di quantità sia in termini di gravità. I processi e le sentenze che dopo troppo tempo rendono giustizia alle giornaliste e ai giornalisti non risolvono la questione della tutela a monte dell'attività giornalistica, preziosa perché assicura ai cittadini il diritto di essere correttamente e compiutamente informati, pietra angolare irrinunciabile in una società autenticamente democratica. Di qui l'iniziativa di proporre alla comunità dei giornalisti, alla società civile e ai parlamentari, una nuova norma per rimuovere alcuni ostacoli al diritto di informare.

La norma proposta a tutela delle giornaliste e dei giornalisti ricalca sostanzialmente le nuove pene contenute nella legge n. 113 del 14 agosto 2020, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie*

*nell'esercizio delle loro funzioni*" ed entrata in vigore il 24 settembre 2020, cliccare su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/09/20G00131/sg> .

La legge n. 113 del 2020, che, appunto, modifica gli articoli 581 e 582 del Codice penale, con la previsione, anche per i reati di percosse e lesioni personali, della procedibilità d'ufficio in caso di aggressioni a danno di personale sanitario, fu fortemente voluta da tutto il mondo della sanità - tra i promotori vi era anche l'ex ministro della Salute Giulia Grillo (M5S). Tuttavia, fatica ancora a trovare applicazione e a radicarsi nell'operato di magistrati e delle forze dell'ordine.

## **2) Codice di autoregolamentazione processi in tv.**

A nostro parere dovrebbe essere ripristinato al più presto presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'apposito Comitato che era stato appositamente creato 15 anni fa per l'applicazione del Codice di Autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive, che, tra l'altro, è anche tuttora inserito nell'art. 8 del TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ente pubblico, ed entrato in vigore il 3 febbraio 2016 dopo essere stato convalidato dal vigilante Ministero della Giustizia, vedere in <https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista> .

Questo Codice fu fermamente voluto nel 2008 dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per porre fine al "massacro" mediatico su numerose drammatiche vicende di "cronaca nera" finite nelle aule di giustizia, ma di continuo rilanciate dai media senza, però, un adeguato bilanciamento dei diritti dell'accusa e di quelli della difesa e viceversa.

Il 31 gennaio 2008 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), presieduta da Corrado Calabrò, emanò la Delibera n. 13/08/CSP (che si riporta integralmente in calce) , intitolata: "*Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive*", pubblicata sul sito AGCOM il 7 febbraio 2008 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2008 da pag. 42 a pag. 46, che si riporta integralmente in calce (**allegato n. 1**). Questa delibera costituisce di fatto la premessa del successivo Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive che venne sottoscritto circa 15 anni fa, ed esattamente il 21 maggio 2009 e che si riporta integralmente in calce (**allegato n. 2**).

Purtroppo, però, questo Comitato processi in tv, composto da tre rappresentanti nominati dall'AGCOM (cui spettano le cariche di Presidente e di Vice-Presidente), nonché da rappresentanti di Ordine Nazionale dei Giornalisti, RAI, R.T.I. per le reti Mediaset, Telecom Italia (passata poi a Cairo Editore) per La7, FRT, Aeranti-Corallo, tutti firmatari del Codice, non si è più riunito presso l'AGCOM dal 2013 e quindi, pur

essendo il Codice formalmente in vigore, di fatto giace incredibilmente "in coma profondo" e nell'oblio più totale ormai da oltre 10 anni!

Si fa presente, al fine di evidenziare, invece, l'estrema importanza del funzionamento di questo Codice che, ad esempio, l'articolo 2 prevede tuttora che:

*"1. L'accertamento delle violazioni del presente Codice, comprensivo delle indicazioni formulate con la citata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle quali esso compiutamente risponde, e l'adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato che le parti sottoscrittrici ed aderenti si impegnano a costituire entro il 30 giugno 2009.*

*2. In ogni caso per i giornalisti eventualmente coinvolti la competenza resta riservata all'Ordine professionale."*

Tuttavia, il 1° comma non è attualmente operativo in assenza del Comitato presso l'AGCOM. Di conseguenza non possono essere irrogate sanzioni, mentre, paradossalmente, gli unici che concretamente possono essere oggi sanzionati sono proprio i giornalisti in base al 2° comma, essendo materia di esclusiva competenza in primo grado dei Consigli di Disciplina istituiti presso i 20 Ordini Regionali dei Giornalisti, tutti enti pubblici.

In proposito, si ricorda, però, per inciso, che il procedimento disciplinare nei confronti di un giornalista è oggi l'unico in Italia ad essere ancora articolato addirittura in ben 5 gradi di giudizio (Consiglio di Disciplina dell'Ordine Regionale, Consiglio di Disciplina dell'Ordine Nazionale, Tribunale Civile, Corte d'Appello civile e Corte Suprema di Cassazione), come prevede una legge che il Parlamento dovrebbe modificare al più presto.

Per sottolineare sempre l'importanza del Codice di autoregolamentazione processi in tv si ricorda che un mese dopo il barbaro assassinio della giovane ragazza pugliese Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana (Taranto) il 26 agosto 2010, l'AGCOM raccolse in un dossier di addirittura 146 pagine fitte di soli titoli delle numerosissime trasmissioni andate in onda a qualsiasi ora su tutte le reti tv italiane pubbliche e private per dibattere su una vicenda che aveva diviso l'opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti e per cercare di far luce sugli esecutori e sugli eventuali mandanti dell'orrendo delitto.

Cinque mesi dopo il Presidente Napolitano indisse una "Giornata dell'Informazione" che si tenne a Palazzo del Quirinale il 21 gennaio 2011. In quell'occasione l'allora Capo dello Stato pronunciò un discorso molto apprezzato, che si riporta integralmente in calce (**allegato n. 3**), in cui condivise appieno l'accorato appello lanciato dall'allora Presidente del Comitato Processi in Tv e Presidente emerito della Corte Costituzionale Riccardo Chieppa alla ricerca di *"un valido equilibrio tra i valori del diritto-dovere dell'informazione e quelli del rispetto della riservatezza delle indagini e della privacy e dignità delle persone"*. Ed affermò che *"un valido equilibrio è egualmente sempre indispensabile, più in generale, nel rapporto tra chi è costituzionalmente deputato ad esercitare il controllo di legalità e ha specificamente l'obbligo di esercitare l'azione penale, e chi è chiamato, nel quadro istituzionale e secondo le regole della*

*Costituzione, a svolgere funzioni di rappresentanza democratica e di governo". "Non è questo il luogo - disse Napolitano - per ribadire inviti, argomenti, indicazioni che da anni sto spendendo per sollecitare quell'equilibrio e quel rispetto reciproco che appaiono spesso alterati, con grave danno sia per la politica che per la giustizia. Troppe sollecitazioni sono cadute nel vuoto; troppe occasioni sono state perdute. E oggi ne paghiamo il prezzo. Pur senza rinunciare alla prospettiva di scelte organiche e riforme condivise capaci di risolvere alla radice il problema giustizia, occorre nell'immediato scongiurare ulteriori esasperazioni e tensioni che possono solo aggravare un turbamento largamente avvertito e riconosciuto, e suscitare un effetto di deprimente lontananza dallo sforzo che si richiede per superare le molteplici prove cui, come ho detto, la comunità nazionale deve fare fronte".*

*Il Presidente Napolitano concluse così: "Nella Costituzione e nella legge possono trovarsi i riferimenti di principio e i canali normativi e procedurali per far valere insieme le ragioni della legalità nel loro necessario rigore e le garanzie del giusto processo. Fuori di questo quadro, ci sono solo le tentazioni di conflitti istituzionali e di strappi mediatici che non possono condurre, per nessuno, a conclusioni di verità e di giustizia. Spero e confido che di ciò ci si renda conto sempre più diffusamente da ogni parte, e al di là delle diverse appartenenze politiche".*

La "Giornata dell'Informazione" ottenne 13 anni fa un largo successo in tv, online e sulla stampa e, come ora auspica Unirai - Figec Cisal, meriterebbe, visto anche il lungo tempo trascorso, di essere presto replicata al Quirinale per poter mettere sotto i riflettori tutta una serie di delicate problematiche oggi sul tappeto connesse alla libertà di stampa come la riforma della diffamazione e delle liti temerarie nei confronti dei giornalisti, attesa da una quarantina d'anni, e tuttora all'esame da oltre un anno della Commissione Giustizia del Senato.

Proprio per rafforzare gli strumenti di garanzie per gli utenti si ritiene quindi utile che venga allargata l'applicazione del Codice processi in tv anche a Sky e a Telenorba di Bari che erano state le due uniche emittenti tv a livello nazionale a non sottoscriverlo il 21 maggio 2009 e a riattivare la piena funzionalità del Comitato presso l'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) formalizzandolo in un provvedimento (che potrebbe essere lo stesso TUSMA), **tenendo conto che il testo A.G. 109 all'esame di codeste Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera innoverebbe, invece, in più punti esclusivamente la disciplina riguardante un altro Codice di Autoregolamentazione, quello "Media e Minori" (vedere nuovo art. 1, commi 7, 25 e 26).**

**Per UNIRAI  
IL Segretario  
Francesco  
Palese**

**Per FIGEC  
CISAL  
Il Segretario Generale Carlo Parisi**

## ALLEGATI CITATI n. 3

**Si riportano qui appresso:**

**1) Il testo della Delibera AGCOM del 31 gennaio 2008 n. 13/08/CSP intitolata: "Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive"** che costituisce di fatto la premessa del Codice di autoregolamentazione:

L'Autorità

Publicata sul sito in data 07/02/08 - e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2008 da pag. 42 a pag. 46, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/02/15/39/sg/pdf>

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTI gli articoli 2, 3, 21, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione italiana;

VISTI gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare i suoi articoli 3, 4 e 34, che delineano quali fondamentali principi dell'informazione, tra gli altri, quelli della lealtà ed imparzialità, della salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità della persona, della tutela dei minori;

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:

"1. Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza...

.... omissis....

4. Considerato che la legge garantisce agli imputati e alla loro difesa di tacere quando loro può nuocere; considerati altresì i vincoli ai quali la legge obbliga i magistrati, sia requirenti che giudicanti nel rapporto con i mezzi di informazione, in tutte le fasi del giudizio; nei programmi della concessionaria del servizio pubblico aventi ad oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca, come l'obbligatorio confronto tra le diverse tesi dovrà essere garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo. La scelta di questi soggetti - la cui delicatezza è evidente - appartiene esclusivamente alle decisioni dei responsabili dei programmi";

VISTI i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e, in particolare, la "Carta di Treviso sul rapporto Informazione-Minori" del 5 ottobre

1990 e il suo addendum del 25 novembre 1995, la "Carta dei doveri del giornalista" sottoscritta dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana in data 8 luglio 1993, la "Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico – RAI" del dicembre 1995, il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); N. B. Vedere testo aggiornato in calce con la normativa attualmente in vigore;

**CONSIDERATO quanto segue:**

1. Alcuni programmi televisivi mostrano la tendenza a trasmettere in forma spettacolare vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi tipicamente processuali che vengono riprodotti, peraltro, con i tempi, le modalità e il linguaggio propri del mezzo televisivo, i quali si sostituiscono a quelli, ben diversi, del procedimento giurisdizionale. Si crea così un foro "mediatico" alternativo alla sede naturale del processo, dove non si svolge semplicemente un dibattito equilibrato tra le opposte tesi, ma si assiste a una sorta di rappresentazione paraprocedurale, che giunge a volte perfino all'esame analitico e ricapitolativo del materiale probatorio, così da pervenire, con l'immediatezza propria della comunicazione televisiva, ad una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o meno di una certa ipotesi accusatoria. Tanto più accreditato risulta tale convincimento quanto più, nella percezione di massa, la comunicazione televisiva svolge una sorta di funzione di validazione della realtà. In tal modo la televisione rischia seriamente di sovrapporsi alla funzione della giustizia: e può accadere che effetti "coloriti" o "teoremi giudiziari alternativi" o rappresentazioni suggestive (a volte persino con l'utilizzazione di figuranti) prevalgano sull'obiettiva e comprovata informazione, con il concreto rischio di preconstituire presso l'opinione pubblica un preciso giudizio sul caso concreto, basato su una "verità virtuale" che può influire, se non prevalere, sulla "verità processuale", destinata per sua natura ad emergere solo da una laboriosa verifica che richiede tempi più lunghi, portando addirittura, in casi deteriori, a un giustizialismo emotivo e sbrigativo, talora non alieno da tratti morbosi.

2. La tecnica della spettacolarizzazione dei processi, che le trasmissioni televisive utilizzano a fini di audience, amplifica a dismisura la risonanza di iniziative giudiziarie che, per il loro carattere spesso semplicemente prodromico e cautelare, potrebbero nel prosieguo del processo anche rivelarsi infondate e risultare quindi superate, con il rischio della degenerazione della trasmissione in una sorta di "gogna mediatica" a scapito della presunzione di non colpevolezza dell'imputato e, in ultima analisi, della tutela della dignità umana e del diritto al "giusto processo", garantiti dalla nostra Costituzione e dai principi comunitari. E la "gogna mediatica" può diventare già essa stessa una condanna preventiva, inappellabile e indelebile.

3. Il livello di civiltà di uno Stato si misura innanzitutto dal rispetto per la giustizia. E da un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Tuttavia, non si può supplire ai tempi troppo lunghi della giustizia trasferendo il giudizio dalle aule giudiziarie alla televisione, in violazione del canone della centralità del processo, quello vero, quale unica sede deputata dall'ordinamento alla ricerca e all'accertamento della "verità". La cronaca può indubbiamente riferire del processo, ma non può spingersi a crearne un surrogato che, nella pretesa di ricostruire la vicenda delittuosa, ne amplifichi a

dismisura e -in un certo senso- ne rinnovi e incrudisca gli effetti lesivi. Il processo deve essere svolto dal giudice competente, l'accusa va sostenuta dal pubblico ministero, la difesa va fatta da avvocati che conoscano il diritto e gli incartamenti processuali: il tutto secondo regole che garantiscano il regolare e appropriato svolgimento del processo e i diritti fondamentali della persona. Non è pertanto ammissibile - e contrasta con gli indirizzi dettati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul pluralismo informativo - che il ruolo di giudici, accusatori e difensori sia svolto da giornalisti o conduttori televisivi o, comunque, da soggetti estranei, senza quelle garanzie che nella cultura giuridica del Paese rappresentano un caposaldo dello Stato di diritto.

4. L'attenzione distorta, insistente e talora parossistica dedicata a taluni pur gravi fatti delittuosi comporta notevoli rischi di alterazione, anche perché l'estremizzazione mediatica dell'indagine nel suo farsi processo da un lato inevitabilmente amplifica le sofferenze della vittima e dei suoi congiunti (trasformando il dolore della persona in spettacolo pubblico, in contrasto con elementari istanze di tutela della persona), e dall'altro enfatizza, spettacolarizzandolo, il ruolo dell'imputato, che esce dall'anonimato per venire oggettivamente proposto come un vero e proprio protagonista della vita sociale "mediatica", con risultati abnormi e talora aberranti, vuoi sul versante della deturpazione dell'immagine vuoi sul versante di un'enfaticata notorietà che regala a protagonisti negativi una celebrità distorsiva dei valori di una società civile.

5. Né è da escludere o da sottovalutare il pericolo che una siffatta rappresentazione "mediatica" del processo -ispirata più dall'amore per l'audience che dall'amore per la verità in programmi delle principali emittenti televisive che occupano con grande ascolto la prima e la seconda serata- possa influenzare indebitamente il regolare e sereno esercizio della funzione di giustizia. Esiste, in particolare, il pericolo dell'identificazione dell'organo giurisdizionale con la "platea dei telespettatori" che rischia di mettere a repentaglio l'indipendenza psicologica del giudicante (anch'essa valore costituzionalmente rilevante), facendo risentire la pressione di un processo di piazza dei nostri tempi sul processo nella sede giudiziaria. Con la conseguenza che, quando il processo reale approderà al suo esito giudiziario, la sentenza, se conforme all'esito della rappresentazione televisiva, appaia nient'altro che la tardiva rimasticatura di quell'esito tempestivamente raggiunto e, se difforme, venga contaminata dal sospetto di una distorsione dal giusto esito che, per frange non trascurabili del pubblico, rimane quello del processo celebrato in TV, impressosi ormai nella memoria dei telespettatori. Per altro verso, un'attenzione sproporzionata a un certo "caso" può determinare una "personalizzazione" delle indagini che competono al giudice, esponendo così il singolo magistrato a tentazioni di protagonismo mediatico (oltre che a rischi personali) e sottoponendolo ad una sovrappressione che può mettere a repentaglio la correttezza delle dinamiche di funzionamento del processo.

6. La problematica rappresentata, nei suoi molteplici risvolti, è di estrema delicatezza, in quanto in essa confluisce la considerazione di plurimi valori costituzionalmente garantiti: in sintesi, da un lato la libertà di espressione e di opinione, il diritto di informare e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivo anche del diritto di cronaca– che costituiscono estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero affermata dall'art. 21 della Costituzione; dall'altra la salvaguardia delle libertà individuali e della tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona (art.

2 Cost.), nonché il diritto al "giusto processo" tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 47). Il compito di contemperare i contrapposti interessi in gioco è difficile e sfuggente, dovendosi ben ponderare, nella loro relazione reciproca, valori ciascuno di per sé meritevole di considerazione, di rispetto e di tutela.

7. La vigente disciplina delle riprese audiovisive dei dibattimenti (art. 147 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) già fornisce una misura – ed un caveat sulla necessità - di contemperamento degli interessi in gioco: garanzia del diritto di cronaca, ma anche salvaguardia delle personalità individuali. Omologo al diritto di cronaca è il principio della pubblicità delle udienze, immediatamente riconducibile al disposto dell'art. 101 della Costituzione: in un sistema democratico che garantisce la sovranità popolare, e nel quale la giustizia è amministrata in nome del popolo, devono esistere meccanismi di controllo sui modi di esercizio della giurisdizione. Dall'altra parte vi sono però i valori connessi al rispetto di alcune importanti prerogative dell'individuo, tra cui l'onore e la riservatezza. La norma dianzi citata prevede che ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca il giudice, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa audiovisiva del dibattimento, purché non ne derivi un pregiudizio al regolare svolgimento dell'udienza o della decisione. L'autorizzazione può essere data pure senza il consenso delle parti "quando esiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento". Anche quando autorizza la trasmissione, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti e testimoni, periti, consulenti ed altri soggetti presenti, se i medesimi non vi consentono. Infine, non possono essere autorizzate le trasmissioni di processi che si svolgono a "porte chiuse". Secondo autorevole dottrina, la norma testé esaminata non ha fugato i dubbi che il dibattito sulla "cronaca giudiziaria" ha sollevato. Come vi è un interesse sociale alla conoscenza del dibattimento, infatti, vi è anche un interesse generale a non turbare lo svolgimento del processo.

8. La vigente normativa sul sistema radiotelevisivo pone tra i principi fondamentali del settore la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo (inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni), l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell'armonico sviluppo dei minori, garantiti dalla Costituzione, dalle regole di base dell'Unione europea, dalle norme e convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali. Ne deriva che nell'ordinamento della comunicazione i principi rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni comprensivi certo anche del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito –, devono pur sempre conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, e in particolare della dignità della persona; ne discende che a tale rispetto non è possibile derogare neanche nel caso in cui la persona sia sottoposta a procedimento giudiziario o sia stata condannata con sentenza definitiva.

9. Ferma la necessità di evitare ogni menomazione ed ogni ingiustificato limite al diritto di informazione, si ritiene, pertanto, che la rappresentazione in televisione di temi di cronaca giudiziaria non possa reputarsi totalmente esente da regole, ma debba osservare una serie di limiti modali, riconducibili in primis all'ambito della deontologia professionale, tali da evitare il rischio che attraverso la spettacolarizzazione di vicende delittuose e giudiziarie vengano compromessi i principi di correttezza, lealtà, equità e

completezza dell'informazione, nonché i valori del rispetto della dignità umana e del diritto al "giusto processo".

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7 del "Testo unico della radiotelevisione" l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale e deve garantire il rispetto dei principi ivi recati, la cui osservanza è resa effettiva dall'Autorità attraverso le regole dalla stessa stabilite.

RITENUTA la necessità che in considerazione della delicatezza e degli aspetti marginali di opinabilità del problema al soddisfacimento delle esigenze di correttezza della rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive si proceda attraverso un'opportuna e responsabile scelta di autoregolamentazione degli operatori interessati, in considerazione del valore costituzionalmente garantito della libertà di espressione del pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, valore che si traduce nell'esigenza che la democrazia sia basata su una libera opinione pubblica.

RAVVISATA, pertanto, l'utilità dell'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso l'Autorità con l'obiettivo di promuovere la redazione, da parte degli operatori, di un corpo di regole di autodisciplina in tale materia.

RITENUTA, peraltro, necessaria al corretto dispiegarsi delle dinamiche autoregolamentari l'individuazione di criteri a presidio degli interessi tutelati dalle norme vigenti nella materia.

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di adottare in questa sede un apposito atto di indirizzo sui criteri relativi alle corrette modalità di rappresentazione della materia delle indagini e dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive, anche in vista del successivo impegno autoregolamentare dei soggetti interessati.

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

Delibera

Art. 1

(Criteri sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive)

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo ferme la garanzia della libertà d'informazione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione nonché la salvaguardia della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni sono tenuti a garantire l'osservanza dei principi normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, rispetto delle libertà e dei diritti individuali, ed in particolare della dignità della persona e della tutela dei minori, in tutte le trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, quale che sia la fase in cui gli stessi si trovino.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di garantire l'osservanza dei suddetti principi, si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:

a) va evitata un'esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificialmente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia, che non possono in alcun modo divenire oggetto di "processi" condotti fuori dal processo. In particolare, vanno evitati "processi mediatici", che, perseguendo il fine di un incremento di

audience, rendano difficile al telespettatore l'appropriata comprensione della vicenda e che potrebbero andare a detrimento dei diritti individuali tutelati dalla Costituzione e delle garanzie del "giusto processo";

b) l'informazione, fermo restando il diritto di cronaca, deve fornire notizie con modalità tali da mettere in luce la valenza centrale del processo, celebrato nella sede sua propria, quale luogo deputato alla ricerca e all'accertamento della "verità": dovranno pertanto essere seguite modalità tali da tenere conto della presunzione di innocenza dell'imputato e dei vari gradi esperibili di giudizio, evitando in particolare che una misura cautelare o una comunicazione di "garanzia" possano rivestire presso l'opinione pubblica un significato e una concludenza che per legge non hanno;

c) la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione e di tutela della dignità umana, evitando tra l'altro di trasformare il dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma di "divizzazione" dell'indagato, dell'imputato o di altri soggetti del processo; deve inoltre porre sempre in essere una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo fisico, psichico e morale;

d) restando salva la facoltà di sviluppare sui temi in esame dibattiti tra soggetti diversi dalle parti del processo nel rispetto del principio del contraddittorio ed assicurando pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti intervenienti, vanno evitate le manipolazioni tese a rappresentare una realtà virtuale del processo tale da ingenerare suggestione o confusione nel telespettatore con nocimento dei principi di lealtà, obiettività e buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) quando la trasmissione possa inferire sui diritti della persona, l'informazione sulle vicende processuali deve svolgersi in aderenza a principi di "proporzionalità", accordando pertanto alle informative e alle analisi uno spazio equilibratamente commisurato alla presenza e all'entità dell'interesse pubblico leso e raccordando la comunicazione al grado di sviluppo dell'iter giudiziario, e quindi al livello di attendibilità delle indicazioni disponibili sulla verità dei fatti.

## Art. 2

### (Codice di autoregolamentazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, singolarmente o attraverso le proprie associazioni rappresentative, sono invitati a redigere un codice di autoregolamentazione, con il concorso dell'Ordine dei Giornalisti e delle organizzazioni rappresentative delle professionalità della stampa, al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai principi e ai criteri individuati nel presente atto di indirizzo.

2. L'Autorità, con separato provvedimento, provvederà ad istituire un tavolo tecnico in funzione di promozione ed ausilio rispetto alla elaborazione del codice e alla definizione delle modalità della sua redazione e sottoscrizione.

3. L'Autorità, nell'ambito della propria competenza, uniformerà la propria attività di vigilanza in materia al rispetto delle norme e dei principi richiamati, avendo specifico riguardo alle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Napoli , 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola

N.B. Nella premessa della Delibera AGCOM n. 13/08/CSP viene richiamato anche l'allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018, cliccare su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196> , che sono state modificate da ultimo con Delibera del Garante della Privacy Antonello Soro n. 491 del 29 novembre 2018, pubblicata da pagina 13 a pagina 16 nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019 ed entrata in vigore dal 26 febbraio 2019, cliccare su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/04/3/sg/pdf> )

\*\*\*\*\*

**2)Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, firmato a Roma presso l'AGCOM il 21 maggio 2009.**

<https://www.corecomlazio.it/content/124-codice-di-autoregolamentazione-in-materia-di-rappresentazione-di-vicende-giudiziarie-nelle-trasmissioni-radiotelevisive.html>

Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, d'ora in avanti indicate come parti.

VISTI gli articoli 2, 3, 10, 11, 15, 21, 24, 25, 27, 101, 102 e 111 della Costituzione italiana e gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", secondo il quale sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e culturali, nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, in particolare della dignità della persona e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi statali e regionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 471, comma 1, del codice di procedura penale "l'udienza è pubblica a pena di nullità", e che l'art. 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nel consentire la ripresa e la diffusione dei dibattimenti processuali, ne esplicita ed accentua la naturale destinazione alla pubblica conoscenza;

VISTA la Raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003 (R(2003)13) relativa all'informazione fornita dai media rispetto a procedimenti penali, la quale, nel ricordare i principi fondamentali in materia quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica, il diritto al giusto processo, la tutela della dignità della persona e della vita privata e familiare, elenca i principi ispiratori dell'attività giornalistica in rapporto ai procedimenti penali e invita gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto da parte dei media dei citati principi; nonché il Protocollo n. 11 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

VISTA la Carta dei Doveri dei Giornalisti sottoscritta da CNOG e FNSI l'8 luglio 1993, la Carta di Treviso del 5 ottobre 1990, il Vademecum Carta di Treviso del 25 novembre 1995, la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli operatori del Servizio Pubblico Televisivo, il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il Codice di autoregolamentazione e Tv Minori approvato il 29 gennaio 2002 e il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai;

VISTO l'"Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive" approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/08/CSP, il quale, nel declinare i principi e i criteri relativi alle trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, invita i soggetti interessati a redigere un codice di autoregolamentazione al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai predetti principi e criteri;

CONSIDERATO che il principio costituzionale secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo titolare della sovranità, che può anche direttamente parteciparvi, esige che la collettività in cui il popolo consiste sia informata nel modo più ampio possibile dei fatti attinenti a vicende giudiziarie nonché dell'andamento delle medesime e dei modi in cui in relazione ad esse la giustizia sia in concreto amministrata in suo nome;

CONSIDERATO altresì che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell'art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, concorrono a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica;

RILEVATO che l'attività professionale dei giornalisti e in genere degli operatori dell'informazione, in quanto comporta la necessità di raccogliere e valutare fatti ed indizi, vagliarne l'attendibilità, organizzarli secondo logica e assumerli o rifiutarli come elementi di convincimento per l'espressione del proprio pensiero in forma assimilabile al giudizio, il quale ultimo però si svolge secondo puntuali regole procedurali e trova parametri valutativi prefissati in precise norme, che tuttavia sono suscettibili di interpretazione al pari dei fatti ai quali esse vanno applicate, lasciando dunque inevitabili margini di opinabilità che comportano una relazione solo presuntiva di corrispondenza tra il giudicato e la verità dei fatti stessi.

RILEVATO, ancora, che l'attività informativa in forma di cronaca e critica giudiziaria su fatti oggetto di accertamento giurisdizionale si svolge inevitabilmente in stretto parallelismo con questo, solo così potendo assicurare il raggiungimento dello scopo suo proprio, che è quello di rendere edotta la comunità mediante la formazione della pubblica opinione sugli eventi e sulle persone nei cui confronti, in suo nome, la giustizia è amministrata;

CONSIDERATO che tale andamento parallelo determina le condizioni di un circuito virtuoso potendo, in particolare, dare impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti nella prospettiva dell'espansione degli spazi di garanzia degli indagati e degli imputati, della completezza delle indagini e della maturazione del libero convincimento dei giudici;

CONSIDERATO che l'essenziale funzione di informazione accompagna ma non sostituisce la funzione giurisdizionale, rispettando l'esigenza di evitare la celebrazione in sede impropria, in forma libera e a fini anticipatori i processi in corso;

CONSIDERATA la necessità costituzionale di preservare la libertà di manifestazione del pensiero degli operatori dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa da ogni forma di pressione o censura, anche a garanzia del diritto dei consociati a ricevere informazioni complete, veritiere e pluralistiche;

CONSIDERATO altresì l'inderogabile dovere di rispettare, nell'esercizio di tale libertà, i diritti inviolabili alla dignità, alla onorabilità e alla riservatezza, specificamente tutelati dalla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost., delle persone, specie se soggetti deboli in ragione dell'età minore o per altre cause, a qualunque titolo aventi parte in vicende giudiziarie o che, pur a queste estranee, possano in qualsiasi modo con esse trovarsi in occasionale rapporto di connessione; dovere da valutare, quanto alla esigibilità del suo corretto adempimento, in connessione con l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

PRESO ATTO che la peculiarità del mezzo radiotelevisivo, destinato alla narrazione per immagini in movimento, implica la modalità espressiva della rappresentazione scenica - comune peraltro agli aspetti "liturgici" della celebrazione processuale - la quale, se non contenuta in ragionevoli limiti di proporzionalità, può trascendere in forme espressive suscettibili di alterare la reale figura dell'indagato o imputato e di altri soggetti processuali o estranei al processo;

CONDIVIDENDO l'esigenza segnalata nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 13/08/CSP di disciplinare le modalità di rappresentazione televisiva delle vicende giudiziarie in corso, attraverso una scelta di autoregolamentazione da parte dei soggetti titolari del diritto costituzionale di liberamente manifestare il pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, anche a garanzia della formazione di una libera e consapevole opinione pubblica quale fondamento del sistema democratico;

IN CONTINUITÀ con un'autonoma tradizione di autodisciplina, ispirata al comune intendimento di assicurare il massimo grado possibile di effettività ai valori costituzionali sopra richiamati che, a partire dalla Carta di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo l'acquisizione e l'attuazione dei criteri di un ponderato bilanciamento tra diritto-dovere dell'informazione, i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza della persona umana e i principi del giusto processo;

dopo ampio confronto in sede di "tavolo tecnico" istituito con la citata delibera AGCOM e ricevuta dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'attestazione che il testo elaborato risponde compiutamente ed in modo soddisfacente alle indicazioni da essa ivi formulate, che ne rimangono pertanto attuate

#### ADOTTANO

il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato "Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive".

#### Articolo 1

1. Le parti, ferma la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e compiutamente informati, e ferma altresì la tutela della libertà individuale di manifestazione del pensiero, che implica quella di ricercare, acquisire, ricevere, comunicare e diffondere informazioni e si esprime segnatamente nelle forme della cronaca, dell'opinione e della critica anche in riferimento all'organizzazione, al funzionamento e agli atti dei pubblici poteri incluso l'Ordine giurisdizionale, si impegnano ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle trasmissioni radiotelevisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie, le parti si impegnano a:

a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;

b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;

d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi

competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati;

f) non rivelare dati sensibili o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico.

#### Articolo 2

1. L'accertamento delle violazioni del presente Codice, comprensivo delle indicazioni formulate con la citata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle quali esso compiutamente risponde, e l'adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato che le parti sottoscrittrici ed aderenti si impegnano a costituire entro il 30 giugno 2009.

2. In ogni caso per i giornalisti eventualmente coinvolti la competenza resta riservata all'Ordine professionale.

#### Articolo 3

1. Il presente Codice è aperto all'adesione da parte di altri soggetti iscritti al ROC presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a loro associazioni e consorzi.

2. L'adesione comporta la piena accettazione del presente Codice.

#### Articolo 4

Il presente Codice entra in vigore all'atto di costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

Roma, 21 maggio 2009

Per Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Dott. Paolo Garimberti

Presidente

---

Prof. Mauro Masi

Direttore Generale

---

Per RTI - Reti Televisive Italiane Spa

Dott. Fedele Confalonieri

Presidente Mediaset

---

D.ssa Gina Nieri

Vice Presidente R.T.I.

---

Per Telecom Italia Media Spa

Dott. Mauro Nanni

Amministratore Delegato

---

Per l'Associazione Aeranti - Corallo

Avv. Marco Rossignoli

Presidente e Coordinatore Aeranti - Corallo

---

Per l'Associazione FRT - Federazione Radio e Televisioni

Dott. Filippo Rebecchini

Presidente

---

Per l'Ordine Nazionale dei Giornalisti

Dott. Pierluigi Roesler Franz  
Consigliere Nazionale

---

Per la Federazione Nazionale della Stampa  
Dott. Roberto Natale  
Presidente

cccccccccccccccc

### **3)Intervento del Presidente Napolitano in occasione della Giornata dell'Informazione**

**Palazzo del Quirinale, 21 gennaio 2011**

<https://presidenti.quirinale.it/elementi/54763>

"Autorità,  
cari amici dell'informazione,  
signore e signori,  
innanzitutto, desidero congratularmi vivamente con i vincitori dei Premi giornalistici 2010, premi che valorizzano le qualità migliori e la fatica quotidiana che tanti giornalisti esprimono nel nostro Paese.

Vengo dalla tristissima, e insieme commovente e solenne, cerimonia dell'estremo omaggio alle spoglie del caporal maggiore scelto Luca Sanna caduto in Afghanistan. Il che mi induce a condividere con voi oggi la necessità di una severa consapevolezza delle prove che l'Italia sta affrontando in questa difficile fase della sua storia : tra le quali anche la prova degli impegni più ardui e rischiosi in seno alla comunità internazionale per obiettivi di rafforzamento della pace, della sicurezza collettiva, della tutela di valori di tolleranza e di convivenza civile, contro la distruttiva violenza e minaccia del terrorismo.

E per l'Italia sono in pari tempo tante, ineludibili e sempre più incalzanti, le prove da affrontare sul piano interno, per dare nuovo slancio alla crescita economica e sociale del paese in un mondo aspramente competitivo, per accrescere la saldezza ed efficienza dello Stato democratico, per salvaguardare e rilanciare coesione e giustizia sociale. E' anche per meglio predisporci a superare le molteplici prove che ci attendono, che attingiamo ispirazione, motivi di fiducia e stimoli al rinnovamento dai filoni vitali della nostra storia dei 150 anni. Ho apprezzato che si sia posto l'accento - nell'odierna Giornata dell'Informazione - su una ricorrenza di cui sarebbe assurdo non dico negare ma trascurare il significato.

vorrei ringraziare Massimo Gramellini per quel che ci ha detto dell'impegno suo e di Carlo Fruttero: un impegno da cui è scaturita una visione ricca di luci dell'apporto di "tantissimo giornalismo di qualità" alla crescita e all'avanzamento civile - attraverso tensioni laceranti, cadute e più risorgimenti - dell'Italia unita. Lo ringrazio per aver reagito - manca spesso il coraggio di farlo - ai luoghi comuni che si trascinano e riproducono avvilendo l'immagine che si tende a dare - al di là di ogni legittimo e necessario spirito critico e antiretorico - del nostro operare come nazione e come Stato dal 1861 a oggi.

Il senso dello Stato, la difesa dei valori essenziali dello Stato, hanno guidato l'azione del miglior giornalismo italiano anche quando in tempi non troppo lontani ciò ha

comportato serena fermezza e determinazione anche a costo del sacrificio della vita. Sono stato onorato e toccato dal compito cui ho potuto assolvere di rendere omaggio alla splendida figura di Carlo Casalegno. Senza avere mai pensato di divenire un eroe della difesa della libertà e dello Stato democratico, egli lo è tragicamente divenuto e resta un esempio dei più alti nella storia del giornalismo e nella storia dell'Italia democratica.

E ora, qualche breve considerazione su altri aspetti di questa Giornata. Il dottor Jacopino ha sinteticamente richiamato le problematiche da cui è attualmente investito il mondo dell'informazione, si è riferito a condizionamenti negativi e a motivi di preoccupazione di ogni ordine politico, materiale e morale, tra i più gravi il malessere e l'assillo del precariato, elementi tutti su cui è giusto richiamare l'attenzione delle istituzioni ; egli ha anche apprezzabilmente introdotto interessanti spunti di riflessione autocritica, affidandoli anche a un rinnovato impegno di verifica della deontologia dei comportamenti di quanti operano nell'informazione.

E in questo senso, un rilevante banco di prova è rappresentato proprio dall'applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Si tratta dell'impegno cui sovrintende con tutta la sua autorevolezza il Presidente Chieppa, chiaramente rivolgendosi - con esemplare fermezza lo abbiamo ascoltato - al senso del limite e della responsabilità che non può mancare nell'informazione, specie nella cronaca giudiziaria.

La materia è sempre e più che mai scottante. Non posso che far mio l'appello del Presidente Chieppa alla ricerca di "un valido equilibrio tra i valori del diritto-dovere dell'informazione e quelli del rispetto della riservatezza delle indagini e della privacy e dignità delle persone": concetti che gli ha così ben articolato e puntualizzato. Un valido equilibrio è egualmente sempre indispensabile, più in generale, nel rapporto tra chi è costituzionalmente deputato ad esercitare il controllo di legalità e ha specificamente l'obbligo di esercitare l'azione penale, e chi è chiamato, nel quadro istituzionale e secondo le regole della Costituzione, a svolgere funzioni di rappresentanza democratica e di governo. Non è questo il luogo per ribadire inviti, argomenti, indicazioni che da anni sto spendendo per sollecitare quell'equilibrio e quel rispetto reciproco che appaiono spesso alterati, con grave danno sia per la politica che per la giustizia. Troppe sollecitazioni sono cadute nel vuoto; troppe occasioni sono state perse.

E oggi ne paghiamo il prezzo. Pur senza rinunciare alla prospettiva di scelte organiche e riforme condivise capaci di risolvere alla radice il problema giustizia, occorre nell'immediato scongiurare ulteriori esasperazioni e tensioni che possono solo aggravare un turbamento largamente avvertito e riconosciuto, e suscitare un effetto di deprimente lontananza dallo sforzo che si richiede per superare le molteplici prove cui, come ho detto, la comunità nazionale deve fare fronte.

Nella Costituzione e nella legge possono trovarsi i riferimenti di principio e i canali normativi e procedurali per far valere insieme le ragioni della legalità nel loro necessario rigore e le garanzie del giusto processo. Fuori di questo quadro, ci sono solo le tentazioni di conflitti istituzionali e di strappi mediatici che non possono condurre, per nessuno, a conclusioni di verità e di giustizia. Spero e confido che di ciò ci si renda conto sempre più diffusamente da ogni parte, e al di là delle diverse appartenenze politiche".